



Comune di San Miniato
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).

Approvato con D.C.C. n. 27 del 23/04/2024

INDICE:

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Ambito dell'intervento comunale
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 5	Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 6	Logo De.C.O.
Art. 7	Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 8	Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 9	Commissione comunale per la De.C.O.
Art. 10	Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
Art. 11	Controlli e sanzioni
Art. 12	Struttura organizzativa competente
Art. 13	Iniziative comunali
Art. 14	Le tutele e le garanzie
Art. 15	Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:

Allegato A:

modulo di segnalazione per il riconoscimento di prodotti come De.Co.

Allegato B:

domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di San Miniato.

2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.

3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di San Miniato intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sul tutta la comunità.

4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di San Miniato intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di San Miniato, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;

b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di San Miniato.

4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Attraverso l’attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale, un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.

2. Il Comune, con l’iscrizione nel registro, attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L’iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina sanminiatese;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole e artigianali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di San Miniato, anche se non vi hanno la sede legale.

6. Su proposta della commissione di cui all’art. 9, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - dei prodotti De.Co. e di altri prodotti tipici locali;
 - dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali;
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 5 edizioni consecutive, fatta salva, nel secondo caso, la possibilità di riottenere in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 6 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5, verrà adottato un apposito logo identificativo con delibera della Giunta comunale.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di San Miniato ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale o nazionale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e anche d'ufficio dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

2. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.

3. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

5. La Commissione, completata l'istruttoria, presenterà la propria proposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.

6. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda.

7. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

9. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, la domanda è soggetta esclusivamente all'imposta di bollo nella misura di legge salvo esclusioni espressamente previste dalla legge.

10. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente Regolamento.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dalla Giunta comunale.

2. La Commissione è composta da tre a cinque membri e precisamente:

- Presidente: Sindaco o suo delegato;
- Membri: i restanti componenti individuati fra tecnici o esperti, rappresentanti del settore agro-alimentare e gastronomico locale, proposti da associazioni di categoria agricole e dell'artigianato locale, da istituzioni scolastiche, enti o associazioni o organizzazioni territoriali che operano, anche a livello locale, per promuovere le biodiversità, la salvaguardia dei prodotti e delle tecniche di produzione, l'educazione alimentare e il sostegno delle economie locali.

3. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della vastità delle tipologie dei prodotti agro-alimentari da valutare, su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica 2 anni dalla nomina.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
6. Il Comune di San Miniato, proprietario del logo De. Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
7. I produttori si impegnano a mettere a disposizione, gratuitamente, del Comune, una quantità di prodotto che ha ottenuto la certificazione De.Co, per esposizione e degustazione, in iniziative e eventi, volti a promuovere le eccellenze del territorio e in particolar modo le De.Co. Le quantità di prodotto saranno stabilite di volta in volta in base al costo unitario dei singoli prodotti che hanno ottenuto la certificazione. L'azienda può non ottemperare al suddetto impegno per cause di forza maggiore, difficoltà aziendali o legate all'andamento della produzione o della disponibilità del reperimento delle materie prime di produzione o del prodotto stesso.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di San Miniato nei termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute nel successivo disciplinare, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento nei termini fissati.
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone, quindi, pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co. La Commissione formula il suddetto parere dopo avere ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza dei procedimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio Attività Produttive – Suap dell'ente.

Art. 13 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa generale e di settore vigente in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con la sua approvazione, ai sensi dell'art. 83 comma cinque dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107/2000 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A)

(fac-simile di segnalazione da compilare in bollo da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Sig. Sindaco
Comune di San Miniato (PI)

Oggetto: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ nella qualità di _____

Segnala ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:
denominazione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

data _____

Firma _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO B)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Sig. Sindaco
San Miniato (PI)

Oggetto: richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____ Via _____
codice fiscale _____ recapiti telefonici _____
e-mail _____
nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____
con sede in _____
codice
fiscale/p.iva _____

avente la qualifica di:

- imprenditore agricolo
 artigiano
 commerciante al dettaglio
 esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
 altro _____

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
 che il suddetto prodotto . è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure
 per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;

CHIEDE

- di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure
 l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);
- altro _____*

data _____

Firma _____

* *Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*